



# COMUNE DI PERFUGAS

*Provincia di Sassari*

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 78  
del 07/12/2018

**OGGETTO: Approvazione del piano di fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 ed anno 2019**

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di dicembre alle ore 16.00 nella solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede la seduta **dott. Domenico Decandia**, nella sua qualità di SINDACO pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

DECANDIA DOMENICO	SINDACO	P
MARRAS GIORGIA	ASSESSORE	P
SECHI TONELLO	ASSESSORE	A
MORO GAVINO	ASSESSORE	P
MARRAS MARCO	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 3      Totale assenti n. 2

Partecipa la dott.ssa Debora Rita Fonnesu, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20.07.2017 con il quale è stato approvato il documento unico di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 28.12.2017 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 17.09.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 28.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 12.02.2018 con la quale e' stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

**PRESO ATTO** che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

**VISTO** l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

*"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.*

*Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

*4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale".*

**VISTO** inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

*"1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.*

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni."

#### **RILEVATO CHE:**

- il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;
- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti;
- l'art. 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

#### **VISTI:**

- l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:  
*1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;*
- l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:  
*1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*  
*2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.*  
*3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.*
- l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali disestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e

organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

*1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*

*2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*

*3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*

*4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*

**CONSIDERATO** che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

**PRESO ATTO** che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "*dotazione organica*" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali;

**ATTESO** dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

- pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;
- prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;
- prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

**VISTO** l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti "*assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro*

*flessibile; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali" (comma 557);*

- costituiscono spese di personale anche quelle "sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente" (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

**VISTO** l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo;*"

**VISTO** l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;*"

**VISTO** l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

*"28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto*

*legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009;"*

**VISTO** inoltre il comma 234, art. 1 su richiamato che recita: *"Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilità.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente";*

**RICHIAMATO** inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

**CONSIDERATO** che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il comma 723 che dispone: *"In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempimento, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*

**CONSIDERATO** ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida sopra citate che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTA** la deliberazione n. 111 del 13 luglio 2018 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia nella quale si precisa che il mutato quadro normativo attribuisce centralità al piano triennale del fabbisogno di personale che diviene strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini e con il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica introdotto

dall'art.6 del d.lgs n.165/2001, come modificato dall'art.4 del d.lgs 75/2017, dove si afferma che "la stessa dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile ..... e che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente", considerando quale valore di riferimento il valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali (Sezione Autonomie deliberazione 27/2015);

**RICHIAMATA** la propria precedente deliberazione n. 102 del 06/12.2017, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto *"Approvazione programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e programma annuale 2018."*;

**RAVVISATA** la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale 2019, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

**TENUTO CONTO** che questo ente:

- ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2018;
- ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti provvisoriamente inferiore al 24%%;
- il responsabile delle risorse umane ha calcolato le capacità assunzionali secondo la normativa vigente indicando per l'anno 2019 l'importo pari ad € 46.551,46, mentre per le capacità assunzionali del personale flessibile l'importo utilizzato risulta pari ad € 12.156,318 a fronte di una capacità di spesa massima pari ad € 24.223,38;
- il limite della spesa nel bilancio di previsione per l'anno 2019 provvisorio , risulta pari ad € 545.369,98, il quale rispetta il limite della media del triennio 2011/2013 che è pari a € 605.582,42;
- ha trasmesso ai sensi dell'art. 9, comma 1, *quinquies*, del D.L. n. 113/2016 alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche i dati richiesti dalla citata disposizione;

**ATTESO** in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**VISTA** la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal responsabile del servizio finanziario-personale sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

- a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;
- b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;
- c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

**RILEVATO** dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019- 2021 è inferiore alla spesa potenziale massima;

**RICHIAMATO** l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

**DATO ATTO** che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

**RITENUTO** di approvare la nuova dotazione organica dell'ente;

**VISTO** il piano occupazionale 2019/2021 predisposto che si riporta all'allegato alla presente deliberazione;

**DATO ATTO** in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente n. 3 posti da ricoprire mediante:

concorso pubblico, fermo restando l'obbligo del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria  
ex art. 30 del d.Lgs.  
n. 165/2001 e di mobilità obbligatoria ex art. 34-*bis*, D.Lgs. n. 165/2001;

**DATO ATTO** che:

- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

**ACCERTATO** che le risorse economiche necessarie trovano adeguata capienza nelle risorse stanziare nel bilancio di previsione per gli anni 2019 e 2020 mentre per l'anno 2021 la programmazione dovrà essere definita in coerenza con il prossimo bilancio di previsione;

**RILEVATA** la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

**DATO ATTO** infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 07.12.2018, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

**DATO ATTO** che dell'adozione del presente atto di programmazione triennale del fabbisogno del personale verrà data informazione ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria, firmatarie del CCNL del Comparto "Regioni – Autonomie Locali", nonché alle RR.SS.UU. come previsto dalle vigenti norme;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTI:**

- il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;
- il Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.";
- il D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Con votazione unanime e palese, espressa per alzata di mano

#### **DELIBERA**

**DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021 quale parte integrante e sostanziale;

**DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate nella premessa, la dotazione organica dell'ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DI APPROVARE**, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021, dando atto che lo stesso:



- è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e delle Linee Guida di cui al Decreto P.C.M. 8 maggio 2018;
- non prevede stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

**DI DARE ATTO** che:

- il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

**DI DARE ATTO** infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

**DI TRASMETTERE**, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 5, D.Lgs. n. 165/2001, il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019 – 2021 al Dipartimento della Funzione pubblica, entro trenta (30) giorni dalla sua adozione, tenendo presente che fino all'avvenuta trasmissione è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni previste dal piano;

**DI DEMANDARE** al responsabile del servizio personale gli ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

**DI RINVIARE** al Documento Unico di Programmazione tutte le informazioni essenziali e di dettaglio previste dalla normativa;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI PERFUGAS**

Provincia di Sassari

OGGETTO: Approvazione del piano di fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 ed anno 2019

**Pareri di cui all'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000**

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti responsabili hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Responsabile del Settore esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Perdasdefogu, 07/12/2018

Il Responsabile del Settore Amministrativo e Finanziario

F.to dott.ssa Gavina Zoncheddu

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Finanziario, attesta che:

Ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e per quanto riguarda la regolarità contabile esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Perfugas, 07/12/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to dott.ssa Gavina Zoncheddu



## COMUNE DI PERFUGAS

### RISORSE UMANE – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il quadro della situazione interna dell'Ente si completa con la disponibilità e la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo.

La tabella seguente mostra i dipendenti in servizio alla data odierna

SETTORE	CAT.	PROFILO	D.O.	OCCUP.FT	OCCUP.PT		
Settore Amministrativo Finanziario	D	Istruttore Direttivo Amministrativo	1	1	0		
	C	Istruttore Amministrativo	2	2	0		
	B/3	Collaboratore Amministrativo	1	1	0		
	D	Istruttore Direttivo - contabile	1	1	0		
	C	Istruttore Amministrativo -contabile	1	1	0		
	B/3	Collaboratore Amministrativo - contabile	1	1	0		
Settore Socio Assistenziale e Culturale	D	Istruttore Direttivo	1	1	0		
Settore Tecnico Manutentivo e Vigilanza Attività Produttive	C	Istruttore Tecnico	2	2			
	C	Istruttore Amministrativo	1	1			
	B	Esecutore tecnico	1	1	0		
	C	Agenti Polizia Municipale	3	1	2		
Totali				15	13	2	

Si evidenzia che:

- nel 2012 è cessata n. 1 unità di personale Cat A1 per una spesa complessiva di € 25.761,22 (quota utilizzabile 75% ovvero € 19.320,91);
- il 30.11.2018 è cessata n. 1 unità personale cat. B1 per una spesa complessiva di € 27.230,55 (quota utilizzabile 100%)

La spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato è pari a € 24.223,38, utilizzata per € 12.156,31 (oneri riflessi e oneri IRAP inclusi) per l'assunzione di n. 1 unità di personale, Cat. D, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 304/2011). Rimane, pertanto, una disponibilità attuale di € 12.067,07 utilizzabile per assunzioni o avviamenti a tempo determinato nel triennio 2019-2021.

Le previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2019/2021 sono compatibili con la programmazione del fabbisogno del personale 2019/2021.

Il costo del personale è calcolato considerando:

- le spese per il personale dipendente a tempo indeterminato;
- le spese per il personale a tempo determinato;
- gli oneri (oneri CPDEL, oneri INADEL, oneri INAIL);
- le spese per oneri IRAP;
- il fondo produttività;
- i buoni pasto.

Dal totale della spesa, al fine di valutare il rispetto della spesa media di personale sostenuta nel triennio 2011-2013, ovvero € 605.582,42, devono essere decurtate le spese per i diritti di rogito, la spesa sostenuta per benefici derivanti dai rinnovi contrattuali contrattuali, la vacanza contrattuale, le spese per lavoro straordinario e altre attività connesse all'attività elettorale con rimborsi da parte di enti terzi, gli incentivi di cui all'art. 113 del Dlgs 50/2016.

#### Limiti alle assunzioni

La normativa in tema di contenimento della spesa pubblica per il personale, nonché in materia di facoltà assunzionale, è rappresentata dalle seguenti principali disposizioni di legge:

NORMATIVA	CONTENUTO	NOTE
La normativa in tema di contenimento della spesa pubblica per il personale, nonché in materia di facoltà assunzionale, è rappresentata dalle seguenti principali disposizioni di legge: Art. 1, commi 557 - 557- <i>quater</i> della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)	Contenimento generale delle spese di personale e, a decorrere dal 2014, contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2012-2013 (per il nostro ente, euro 605.582,42, come da nota prot. n. 10421 del 21.12.2016)	Risultano rispettati fino ad oggi i limiti di spesa del personale imposti dalla normativa.
L. 28 dicembre 2015, n. 208	Rispetto dei vincoli di pareggio di bilancio	Regolarmente rispettato come da certificazione agli atti.
Art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010	Assunzione di personale con lavoro flessibile ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 100% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (Si veda anche deliberazione n. 2/2015 della Sezione Autonomie della Corte dei conti).	Risultano rispettati fino ad oggi i limiti di spesa del personale flessibile imposti dalla normativa.
Art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, come modificato dal d.l. 78/2015, convertito in legge 125/2015, dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016). DL n. 50/2017 e dalla legge di conversione del DL n. 14/2017, legge n. 48/2017.	Il limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato negli anni 2016, 2017 e 2018 è fissato nel 25% della spesa di personale cessato nell'anno precedente. Tale limite è stato elevato al 75% dall'art. 16 della L. n. 160/2016.	

Tale limite è ulteriormente elevato al 100% con decorrenza anno 2019 .

## Andamento occupazionale e della spesa di personale

### CESSAZIONI 2018 E RESTI ESERCIZI PRECEDENTI

ANNO	DIPENDENTE - N° MATRICOLA	CATEGORIA	RETRIBUZIONE ANNUA (oneri inclusi)	SETTORE	IMPIEGO
2018	8	B	€ 27.230,55	Settore Tecnico Manutentivo	36 ore
		TOTALE	€ 27.230,55		
	Resti anni precedenti (75%)	A	€ 19.320,91	Settore Amministrativo e Finanziario	
		TOTALE	€ 19.320,91		
	Capacità di assunzione	TOTALE	€ 46.551,46		

### ASSUNZIONI DA CESSAZIONI

ANNO	DIPENDENTE	CATEGORIA	RETRIBUZIONE ANNUA (oneri inclusi)	SETTORE	IMPIEGO
2019	Istruttore amministrativo	C	€ 17.919,14	Settore Socio Assistenziale e Culturale	21 ore
2019	Esecutore tecnico	B	€ 13.615,27	Settore Tecnico Manutentivo Vigilanza e Attività Produttive	18 ore
2019	Esecutore tecnico	B	€ 13.615,27	Settore Tecnico Manutentivo e Vigilanza Attività Produttive	18 ore
INCREMENTO SPESA 2019			€ 45.149,68		
RESTI DISPONIBILI				€ 1.401,78	

## PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021 A TEMPO INDETERMINATO

ANNO 2019			
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	SETTORE	PROCEDURA RECLUTAMENTO I
Istruttore amministrativo - PART TIME 21 ORE SETTIMANALI	C	SETTORE Socio Assistenziale e Culturale	Avvio procedura mobilità EX ARTT. 30 E 34 BIS DLGS 165/2001 e in subordine indizione selezione pubblica
Esecutore tecnico - PART TIME 18 ORE SETTIMANALI	B	SETTORE Tecnico Manutentivo e Vigilanza Attività Produttive	Avvio procedura mobilità EX ARTT. 30 E 34 BIS DLGS 165/2001 e in subordine indizione selezione pubblica
Esecutore tecnico - PART TIME 18 ORE SETTIMANALI	B	SETTORE Tecnico Manutentivo e Vigilanza Attività Produttive	Avvio procedura mobilità EX ARTT. 30 E 34 BIS DLGS 165/2001 e in subordine indizione selezione pubblica

ANNO 2020			
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	SETTORE	PROCEDURA RECLUTAMENTO
NON E' PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE			
ANNO 2021			
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	SETTORE	PROCEDURA RECLUTAMENTO
NON E' PREVISTA ALCUNA ASSUNZIONE			

**PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2019-2021  
A TEMPO DETERMINATO**

ANNO 2019			
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	SETTORE	PROCEDURA RECLUTAMENTO I
N. 1 Istruttore Direttivo Contabile (max 12 ore settimanali)	D	SETTORE Amministrativo e Finanziario	Temporaneo utilizzo del dipendente di altro Comune, Cat. D, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n° 311/2004
ANNO 2020			
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	SETTORE	PROCEDURA RECLUTAMENTO
N. 1 Istruttore Direttivo Contabile (max 12 ore settimanali)	D	SETTORE Amministrativo e Finanziario	Temporaneo utilizzo del dipendente di altro Comune, Cat. D, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n° 311/2004
ANNO 2021			
PROFILO PROFESSIONALE	CATEGORIA	SETTORE	PROCEDURA RECLUTAMENTO
N. 1 Istruttore Direttivo Contabile (max 12 ore settimanali)	D	SETTORE Amministrativo e Finanziario	Temporaneo utilizzo del dipendente di altro Comune, Cat. D, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n° 311/2004

# COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari


**Delibera della G.C.  
n. 78 del 07/12/2018**

OGGETTO: Approvazione del piano di fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 ed anno 2019

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO**

**F.to dott. Domenico Decandia**



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to dott.ssa Debora Rita Fonnesu**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).*